Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.com
Testata giornalistica on line

Dopo la sentenza della Cassazione Penale - sez. III, 3 ottobre 2006, n. 1515, De Marco…

… MA PERCHE' E' TANTO IMPORTANTE IL CONFINE "ACQUE DI SCARICO"/ "RIFIUTI ALLO STATO LIQUIDO"?

a cura di ***Maurizio Santoloci***

Con un puntuale e chiaro articolo pubblicato su questa pagina del nostro sito, Gianfranco Amendola commenta la importante sentenza della Cassazione Penale sez. III, 3 ottobre 2006, n. 1515, De Marco, con la quale la Suprema Corte ribadisce la continuità post T.U. ambientale della costruzione giuridica del confine tra acque di scarico e rifiuti liquidi.
Ma perché questo confine è tanto importante? Vale la pena riproporre una breve riflessione sul punto, che oggi è di nuovo oggetto di dibattito e di (maldestri e pericolosissimi) tentativi di stravolgimento interpretativo, con il chiaro fine (e speranza) di far regredire la normativa di settore sul punto ai tempi archeologici della legge Merli con il presunto ritorno allo "scarico indiretto".

In realtà, il confine giuridico e sostanziale tra "rifiuti liquidi" e "scarico" riveste una importanza strategica fondamentale nella disciplina interattiva tra rifiuti ed acque fin dal tempo della citata "legge-Merli". Passando attraverso il travagliato percorso delineato dal disarticolato regime dettato dal decreto 22/97 e dal decreto 152/99, siamo arrivati ad oggi con un immenso retaggio di cattive interpretazioni, maliziose prassi applicative e diffusi equivoci dettati dalla somma di interessi – altrettanto immensi – che trovano radice e vitalità in questo apparentemente limitato concetto.
In realtà nel sistema di detto confine giuridico trova pratica vitalità un insieme di realtà interconnesse e presenti su tutto il territorio nazionale: dalle aziende grandi e piccole che producono reflui di ogni tipo in vasca o cisterne, agli autospurgo che – a migliaia – silenziosi percorrono ogni giorno il territorio nazionale tra aziende e case private, dalle modeste ma infine piccole fosse di raccolta delle case sparse in campagna (che comunque devono essere periodicamente svuotate) ai grandi laghetti aziendali di rilevanti dimensioni, dalla gestione dei depuratori privati ma soprattutto pubblici allo spandimento di liquami sui terreni, ed altro – tanto altro – ancora.
Fino alla criminalità associata ed organizzata che, nel settore dei rifiuti liquidi, ha trovato nuove insperate fonti di guadagno praticamente senza limiti e con rischi modestissimi, attesa anche la facilità con la quale è possibile far sparire i rifiuti liquidi in pozzi artesiani, campi ed inghiottitoi naturali che sono potenzialmente altrettanto infiniti.
Su questo tema – dunque – si giocano partite importanti, che poi comunque finiscono nel produrre danni che arrivano sulle nostre tavole alla diossina, nelle nostre acque balneari al mercurio liquido e nella criminale distruzione sistematica delle risorse idriche sotterranee.
I punti di vista solo tanti, e troppi convergono storicamente nel voler a tutti i costi – in modo suggestivo – qualificare rifiuti liquidi micidiali come innocue merci che viaggiano con la bolla come le confezioni di acqua distillata.
Vi sono interpretazioni di alto livello che scomodano principi "ermeneutici" per dimostrare che il "rifiuto liquido" non è soggetto praticamente a nessuna regola; c'è anche chi – molto più modestamente - ancora confonde le terminologie di uso comune con le terminologie giuridiche (dire che un camper "scarica" acque nere è come dire, empiricamente, che il vigile urbano ci fa ma "multa" che invece è una sanzione penale comminata dal giudice).

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n° 248

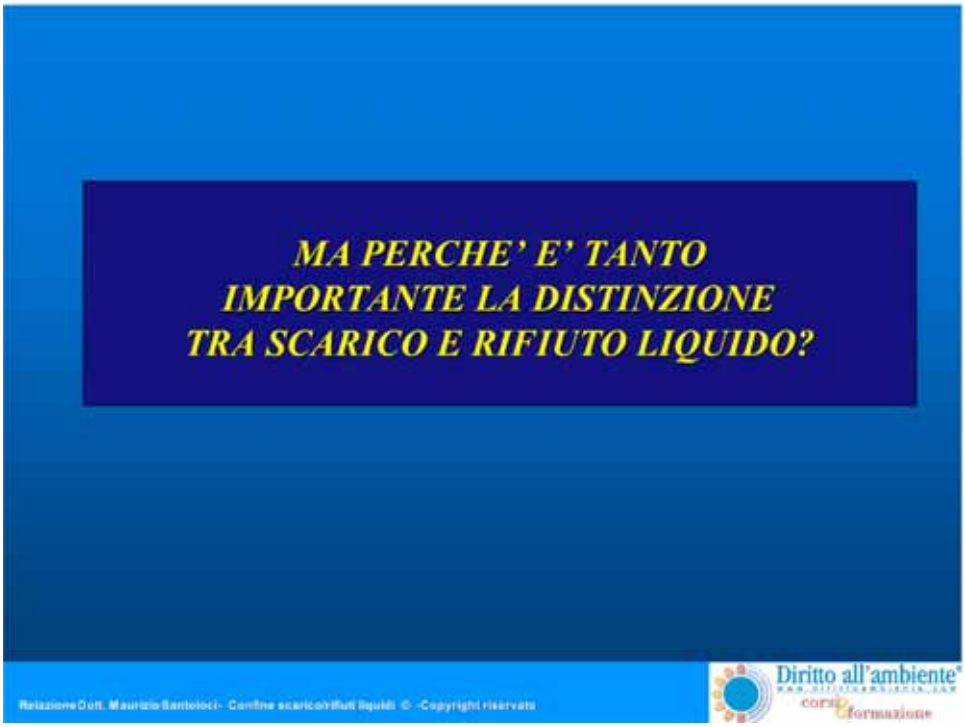

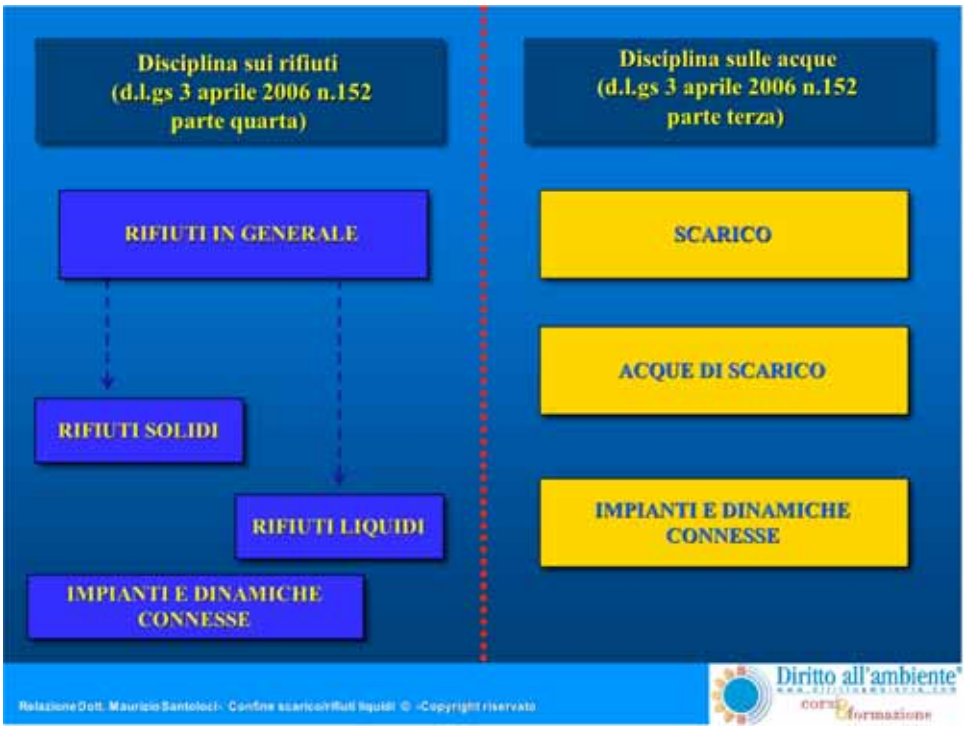

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n° 248

(Diapositive tratte dal corso sulla disciplina rifiuti/acque di Diritto all'Ambiente – Corsi & Formazione)

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n° 248

Rinviamo ad altri scritti pubblicati sul nostro sito per le argomentazioni tese a sostenere che nel T.U. ambientale non vi è né vi può essere alcuna traccia di presunto amarcord verso lo "scarico indiretto" ed all'articolo di Gianfranco Amendola per la conferma del principio ad opera della Cassazione.

Il punto che invece va sottolineato in questo breve intervento è che la tendenza a spostare i "rifiuti liquidi" nel campo dello "scarico" presunto indiretto tende ad una deregulation di fatto di quell'immenso settore della gestione dei liquami aziendali (ma anche privati) che sulla base di quella fantasiosa interpretazione verrebbero così esonerati dal rigido sistema di autorizzazione e controllo previsto nella normativa sui rifiuti (peraltro sostanzialmente soggetta a sanzioni penali) e collocati nel blando sistema di previsione normativa della normativa sulle acque, notoriamente permissiva sotto il profilo gestorio e sostanzialmente depenalizzata.
Non è un caso che chiunque venga individuato e denunciato (e spesso arrestato) per fatti (anche molto gravi) di smaltimento illegale di rifiuti liquidi (magari su terreni) tenda ad asserire che sta "scaricando" illegalmente per poter beneficiare del blando regime sanzionatorio della parte terza del T.U. ambientale.
Oggi lo smaltimento illegale ed il traffico illegale di rifiuti liquidi aziendali e privati che viaggiano spesso in modo occulto ed incontrollato sul territorio nazionale, spesso in stretta connessione con presunti spargimenti a fini agronomici che in realtà nascondono semplicemente incolte discariche su terreni a cielo aperto, rappresenta un affare criminale di alto e diffuso livello. E le inchieste, anche caratterizzate da provvedimenti di custodia cautelare per associazione per delinquere finalizzata allo smaltimento di rifiuti liquidi su terreni ed in falde, sono emergenti soprattutto rispetto alla nuova frontiera della gestione criminale dei rifiuti liquidi. E certamente la logistica è più semplice, giacchè il liquido scompare facilmente per assorbimento e diluizione rispetto ai rifiuti solidi; e se si aggiunge la perversa deregulation di fatto che in molti ambienti anche di enti pubblici ha di fatto declassificato intere categorie di rifiuti liquidi (ad esempio liquami zootecnici) praticamente allo stesso livello di disciplina giuridica dell'acqua distillata, lo schermo di copertura giuridica è quasi completo. Manca solo la fase finale: l'auspicata classificazione del rifiuti liquido come "scarico indiretto" ed il gioco è fatto. Compresa il crollo alla radice anche retroattiva di tutte le grandi inchieste sugli smaltimenti di rifiuti liquidi che diventerebbero "acque di scarico" soggette alle risibili sanzioncine del testo sulle acque. E con il principio del "favor rei" si estinguerebbero tutti i reati in corso di accertamento o di dibattimento di smaltimento illegale di rifiuti, traffico illegale di rifiuti ed associazione per delinquere finalizzata allo smaltimento ed al traffico di rifiuto. Con conseguenze neppure pensabili sull'escalation della criminalità di settore che – in nome della tanto propagandata "semplificazione" - verrebbe finalmente liberata dai fastidiosi formulari, registri, mud e simili che consentono la tracciabilità legale ed illegale dei percorsi e che hanno portato – in negativo – sulle stracce di efferati crimini di disastri territoriali di tipo "liquido" con danni per l'ambiente e la salute da crimini di "guerra ambientale".
Anche per questi motivi, il tema del confine tra acque di scarico e rifiuti liquidi è straordinariamente importante e vi è necessità di decisa chiarezza a tutto campo.

Maurizio Santoloci

Pubblicato il 10 dicembre 2006

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n° 248